



LETTERA D'INTENTI

FRA

Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con sede in Milano nella Via Sarfatti n. 25, in persona del proprio _____, Prof. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza dei poteri attribuitigli ai sensi di _____ (di seguito anche "Università Bocconi"),

E

Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, in persona del proprio Direttore, Prof. Salvatore Settis, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza dei poteri attribuitigli ai sensi di delibera del Consiglio Direttivo del _____ 2005 (di seguito anche "Scuola Normale"),

E

Avv. Paolo Fresco, nato a _____ il _____, cod. fisc. _____

tutti in seguito collettivamente indicati come le "Parti".

PREMESSO CHE

- a. in data odierna le Parti hanno costituito una fondazione denominata "ERGA - Economia, Ricerca e Gestione per le Arti e la Cultura" (di seguito "Fondazione"), retta dallo statuto il cui testo si allega *sub* lett. "A";
- b. la costituzione della Fondazione consente alla Università Bocconi ed alla Scuola Normale di poter promuovere, sviluppare, realizzare e gestire progetti ed attività che, per le loro intrinseche caratteristiche, non potrebbero essere, con altrettanta efficacia, promossi, sviluppati, realizzati e gestiti dai singoli Atenei;
- c. costituisce comune impegno delle Parti la rigorosa valutazione preventiva della qualità scientifica, economica e finanziaria dei progetti e delle iniziative che saranno oggetto dell'attività della Fondazione e pertanto convergono sulla opportunità che la Fondazione utilizzi le specifiche competenze che le stesse saranno in grado di metterle a disposizione, sia direttamente che indirettamente;
- d. le Parti esprimono il proprio favore ad instaurare le opportune forme di collaborazione e/o partnership con soggetti terzi (università, centri di eccellenza, ecc.).

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convergono quanto segue.

ART. 1

OBBLIGHI COMUNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano:



- a. a svolgere attività di promozione in favore della Fondazione, ricercando progetti ed altre iniziative coerenti con le sue finalità;
- b. a far sì che la Fondazione operi preferibilmente attraverso gruppi di lavoro costituiti congiuntamente dalla Scuola Normale e dalla Università Bocconi;
- c. a far sì che in ogni fase di definizione, approvazione ed esecuzione di tutti i progetti e le iniziative della Fondazione sia assicurata la presenza di soggetti designati o comunque rappresentanti la Scuola Normale e la Università Bocconi;
- d. le Parti si impegnano a nominare e/o designare nel Consiglio di Amministrazione e negli altri organi e gruppi di lavoro della Fondazione persone con specifica e comprovata esperienza e competenza nei settori di attività della Fondazione medesima.

ART. 2

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA UNIVERSITÀ BOCCONI E DELLA SCUOLA NORMALE

L'Università Bocconi fornirà alla Fondazione, previa stipula di appositi accordi, i necessari supporti scientifici relativi, fra l'altro, alle seguenti attività: economia, finanza e management, business planning.

La Scuola Normale fornirà alla Fondazione, previa stipula di appositi accordi, i necessari supporti professionali relativi, fra l'altro, alle seguenti attività: consulenza scientifica dei progetti, in particolare sotto il profilo dei contenuti storico-artistici, archeologici e museografici e della tutela.

ART. 3

DIRETTORE GENERALE

Le Parti si adopereranno affinché il Direttore Generale della Fondazione operi osservando le seguenti regole:

- a. il Consiglio di Amministrazione dovrà essere regolarmente e periodicamente informato circa lo stato dell'arte dei progetti e delle altre iniziative avviate, anche se aventi carattere promozionale e/o commerciale;
- b. i progetti da sottoporre alle competenti decisioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere corredati, salvo motivate eccezioni, dalle due diligence scientifica ed economica predisposte dalla Scuola Normale e dalla Università Bocconi, sia direttamente che indirettamente;
- c. gli argomenti posti alla discussione ed approvazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere corredati di tutta la documentazione necessaria e la stessa dovrà essere consegnata, per il relativo esame, a tutti i consiglieri di amministrazione entro il termine previsto dall'art. 17.5 dello Statuto della Fondazione, oppure entro il termine più lungo che apparirà necessario in considerazione della importanza o della complessità dell'argomento.



ART. 4

DURATA

Il presente atto ha durata iniziale sino al termine del 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi biennali, a meno che non intervenga formale disdetta di una qualsiasi delle Parti che dovrà essere comunicata alle altre Parti, tramite lettera raccomandata con A.R., almeno sei mesi prima della singola scadenza.

[luogo e data]

Università "Luigi Bocconi"

Scuola Normale Superiore

Prof. Salvatore Settis

Avv. Paolo Fresco
